



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

**VISTO** il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si prevede che "*Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:*

*[omissis]*";





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

d) 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

[omissis]

**VISTO** l'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel quale si dispone che *“Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale si dispone che *“Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:*

[omissis];

c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

**VISTO** l'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui *“Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:*

- a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale dispone che *“Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che *“Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui *“Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato”*;

**CONSIDERATO** che le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 385 e 386 sopra citati e del medesimo comma 382;

**VISTO** l'articolo 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel quale si dispone che *“Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale *“Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità”*;

**VISTI** i commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dettano disposizioni speciali per le assunzioni ordinarie e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprese quelle derivanti dal citato comma 389;

**VISTO** il comma 392 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: *“Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per*





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031."*

**CONSIDERATO** che le assunzioni derivanti dall'articolo 1, commi 389, 390 e 391, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 392 sopra citato;

**VISTO** il decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: *"Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità";*

**VISTO** l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui *"Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";*

**VISTO** l'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale *" Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034";*

**VISTO** l'articolo 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale *"Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025";*

**VISTO** il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lett. a) concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia secondo cui *"Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti*





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:*

- a) *settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria; [omissis]";*

**VISTO** l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019 il quale prevede che *"Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031."*

**VISTO** l'art. 19, comma 5, il quale prevede che *"Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3."*

**VISTO** l'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale *"Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023";*

**VISTO** l'art. 1, comma 878, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il quale prevede che *"Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854."*

**VISTO** l'art. 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il quale prevede che *"Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024."*





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel quale si dispone che "Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

- a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

**VISTO** l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il quale prevede che "Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036";

**VISTO** l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che "Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscriverne in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020 recante "Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri".

**VISTE** le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2020 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2021, nonché gli oneri a regime;

**CONSIDERATO** che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Prof. Renato Brunetta;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'economia e delle finanze

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2021, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2020, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2021.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 25 novembre, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 2.114 unità di personale come indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.143 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.l. 162/2019 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 78 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 800 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella M, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 250 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
7. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'Interno per la Polizia di Stato e





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

**8.** All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro € 4.838.938,83 per l'anno 2021, € 77.768.583,37 per l'anno 2022, a euro 90.505.670,22 rispettivamente per l'anno 2023 e 2024, a euro € 90.637.422,22 per l'anno 2025, a euro € 91.656.459,31 per l'anno 2026, a euro 93.527.802,58 per l'anno 2027 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**9.** All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, pari a euro € 5.331.754,41 per l'anno 2021, pari a euro 42.781.788 per l'anno 2022, a € 49.078.444,79 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a € 49.490.353,93 per l'anno 2026, a euro € 50.726.081,33 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**10.** All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro € 357.038,456 per l'anno 2021, pari a euro 2.977.244,00 per l'anno 2022, a € 3.339.719,40 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a € 3.367.819,50 per l'anno 2026, a euro € 3.452.119,80 dal 2027 a regime, si provvede ai sensi dall'articolo 19, comma 2, del d.l. 162/2019.

**11.** All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 5 del presente articolo, pari a euro € 3.855.298,00 per l'anno 2021, pari a euro 31.279.314,00 per l'anno 2022, a € 34.855.488,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a € 35.143.488,00 per l'anno 2026, a euro € 36.007.488,00 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**12.** All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro € 2.558.375,00 per l'anno 2021, pari a euro 10.546.437,50 per l'anno 2022, a € 10.650.750 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, pari a 10.736.750,00 € per l'anno 2025, a euro € 10.994.756,00 dal 2026 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13.** Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.







# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**14.** Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19 del d.l. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**15.** Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art.1, comma 984 della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di € 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l'anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**16.** Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

## **Articolo 2**

**1.** Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

## **Articolo 3**

**1.** Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

per      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
            Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**TABELLA A**

ASSUNZIONI 2021- CESSAZIONI 2020 (art. 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)					
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2020 e conseguente budget anno 2021 (100% cess.2020)	Unità cessate anno 2020 e conseguenti unità assumibili anno 2021 (100% cess. 2020)
	Allievi ufficiali del ruolo normale (203° Corso accademia) Vincitori	60	€ 3.454.791,60		
	Tenenti del ruolo Forestale (5° corso di formazione) Vincitori	9	€ 551.398,05		
	Tenenti del ruolo Tecnico (4° corso formativo biennale) Vincitori	11	€ 673.930,95		
	Orchestraли (da bandire) Vincitori	1	€ 60.781,43		
		14	€ 788.399,08		
		4	€ 220.776,16		
	Atleti (vincitori)	35	€ 1.533.865,20		
	Allievi carabinieri (141° Corso allievi carabinieri art. 66, co 9 bis DI 112/2008) (da bandire)	1905	€ 83.486.091,60		
Allievi marescialli del ruolo normale (11° corso triennale per marescialli 2021-24)	650	€ 34.481.486,00			
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri		2.689	€ 125.251.520,07	€ 159.992.277,15	2.689





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2021- CESSAZIONI 2020 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)					
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2020	Unità cessate anno 2020 e conseguenti unità assumibili anno 2021 (100% cess.2020)
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (vincitori)	59	€ 3.478.425,83		
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (vincitori)	8	€ 471.650,96		
	Ufficiali del ruolo TLA (vincitori)	11	€ 689.072,89		
	Allievi marescialli (vincitori) (Allievi marescialli di cui n.139 non utilizzabili poiché impegnate ai sensi dell'art.36, comma 32 del d.l.29.5.2017 n.95)	1.030	€ 56.057.832,40		
	Allievi finanziari (vincitori)	296	€ 13.379.572,96		
GUARDIA DI FINANZA		1.404	€ 74.076.555,04	€ 81.795.677,88	1.404





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## TABELLA C

ASSUNZIONI ANNO 2021 - CESSAZIONI 2020 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)					
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2020 (100% cess.2020)	Unità cessate anno 2020 e conseguenti unità assumibili anno 2021 (100% cess.2020)
	Commissari (decorrenza 1 settembre 2021) (Commissari di cui 500 gravanti sul ruolo ispettori ai sensi dell'art.2 lettera ii) del d.l. 29 maggio 2017 n.95)	130	€ 9.088.300,00		
	Medico (decorrenza 1 settembre 2021)	30	€ 2.097.300,00		
	Vice ispettori (decorrenza 1 settembre 2021)	360	€ 19.861.200,00		
	Vice Ispettore Tecnico (decorrenza 1 settembre 2021)	68	€ 3.751.560,00		
	Allievo Agente G.S.Fiamme oro (decorrenza 1 settembre 2021)	50	€ 2.103.500,00		
	Allievo agente (decorrenza 1 settembre 2020)	1.500	€ 63.105.000,00		
	Allievi agenti, volontari F.A. (decorrenza 1 settembre 2021)	254	€ 10.685.780,00		
Ministero dell'Interno Polizia di Stato		2.392	€ 110.692.640,00	€ 138.027.550,00	2.392





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**TABELLA D**

ASSUNZIONI 2021 - CESSAZIONI 2020 (art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed intergazioni)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	Totale cessazioni anno 2020	Unità cessate anno 2020 e conseguenti unità assumibili anno 2021
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Vice direttore sanitario del ruolo dei direttori sanitari	5	€ 49.279,96	€ 246.399,80		
	Ispettore Sanitario	5	€ 46.283,94	€ 231.419,70		
	Assistenti (riammissione in servizio)	2	€ 44.169,07	€ 88.338,14		
	Operatore del ruolo degli operatori	150	€ 37.536,52	€ 5.630.478,00		
	Ispettore logistico gestionale	21	€ 46.283,94	€ 971.962,74		
	Ispettore tecnico scientifico	7	€ 46.283,94	€ 323.987,58		
	Vice direttore informatico	26	€ 49.279,96	€ 1.281.278,96		
	Vice direttore tecnico scientifico	12	€ 49.279,96	€ 591.359,52		
	Vice direttore logistico gestionale	27	€ 49.279,96	€ 1.330.558,92		
	Vice direttore dei ruoli direttivi	11	€ 56.540,24	€ 621.942,64		
	Ispettore Antincendi	48	€ 54.160,62	€ 2.599.709,76		
Vigile del fuoco (scorr. grad. 250 posti di vigile del fuoco)	781	€ 43.289,71	€ 33.809.263,51			
		1095		€ 47.726.699,27	€ 57.042.709,30	1095





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## TABELLA E

ASSUNZIONI 2021 - CESSAZIONI 2020 (art. 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)					
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2020	Unità cessate anno 2020
	Agente vincitore (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	924	€ 38.809.404,48		
	Agente Fiamme azzurre vincitore (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	25	€ 1.050.038,00		
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	Totale	949	€ 39.859.442,48	€ 47.115.104,43	949









# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## TABELLA G

Tabella G - ANNO 2021																										
STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 384																										
decorrenza avvio al corso : 01/10/2021																										
TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime				
			base	accessorio (dato medio FESI+)	TOTALE	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo			
POLIZIA	STRAOR.	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.860,00	€ 42.070,00	0	€ 0,00	9	€ 12.273.922,50	12	€ 16.365.230,00	12	€ 16.365.230,00	12	€ 16.365.230,00	9	€ 12.273.922,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.860,00	€ 43.510,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.231.347,50	12	€ 16.925.390,00	12	€ 16.925.390,00	12	€ 16.925.390,00	12	€ 16.925.390,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 1.530.715,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 13.804.637,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.365.230,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.365.230,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.365.230,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.505.270,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.925.390,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.925.390,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.925.390,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.925.390,00</b>
ARMIA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3	€ 2.246.700,00	3	€ 2.246.700,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.166,09	€ 43.370,29	0	€ 0,00	9	€ 13.889.335,37	12	€ 18.519.113,83	12	€ 18.519.113,83	12	€ 18.519.113,83	9	€ 13.889.335,37	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.166,09	€ 44.814,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.783.927,59	12	€ 19.135.710,37	12	€ 19.135.710,37	12	€ 19.135.710,37	12	€ 19.135.710,37
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 2.246.700,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.136.035,37</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.519.113,83</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.519.113,83</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.519.113,83</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.673.262,97</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.135.710,37</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.135.710,37</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.135.710,37</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.135.710,37</b>
G. D. F.	STRAOR.	227	Allievo Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 1.160.839,41	3	€ 1.160.839,41	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 6.086,48	€ 44.296,48	0	€ 0,00	9	€ 7.541.475,72	12	€ 10.055.300,96	12	€ 10.055.300,96	12	€ 10.055.300,96	9	€ 7.541.475,72	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 6.086,48	€ 45.736,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.595.545,24	12	€ 10.382.180,96	12	€ 10.382.180,96	12	€ 10.382.180,96	12	€ 10.382.180,96
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 1.160.839,41</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.702.315,13</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.055.300,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.055.300,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.055.300,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.137.020,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.382.180,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.382.180,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.382.180,96</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.382.180,96</b>
POL. PEN.	STRAOR.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.178,00	€ 41.388,00	0	€ 0,00	12	€ 4.138.800,00	12	€ 4.138.800,00	12	€ 4.138.800,00	12	€ 4.138.800,00	9	€ 3.104.100,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.178,00	€ 42.828,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.070.700,00	12	€ 4.282.800,00	12	€ 4.282.800,00	12	€ 4.282.800,00	12	€ 4.282.800,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 393.500,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.138.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.138.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.138.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.138.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.174.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.282.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.282.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.282.800,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.282.800,00</b>
<b>Totale unità</b>	<b>1.143</b>		<b>totale oneri Forze di Polizia</b>	<b>€ 5.331.754,41</b>	<b>€ 42.781.788,00</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 49.078.444,79</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>	<b>€ 50.726.081,33</b>			
<b>STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 384</b>					<b>€ 99.691.180,00</b>	<b>€ 148.379.880,00</b>	<b>€ 197.050.480,00</b>	<b>€ 240.809.990,00</b>	<b>€ 249.211.968,00</b>	<b>€ 251.673.838,00</b>	<b>€ 253.944.548,00</b>	<b>€ 256.213.218,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>	<b>€ 257.910.130,00</b>			
<b>ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 SETTEMBRE 2019</b>					<b>€ 44.183.352,62</b>	<b>€ 44.183.352,62</b>	<b>€ 44.183.352,62</b>	<b>€ 44.456.148,78</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>	<b>€ 45.683.825,28</b>			
<b>ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 28 dicembre 2020</b>					<b>€ 50.107.464,00</b>	<b>€ 56.404.120,79</b>	<b>€ 56.404.120,79</b>	<b>€ 56.404.120,79</b>	<b>€ 56.879.749,93</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>	<b>€ 58.306.637,33</b>			
<b>DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO</b>					<b>€ 68.608,97</b>	<b>€ 5.010.618,59</b>	<b>€ 47.384.561,80</b>	<b>€ 90.871.275,64</b>	<b>€ 97.569.948,01</b>	<b>€ 98.193.021,47</b>	<b>€ 99.228.004,06</b>	<b>€ 101.496.674,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>	<b>€ 103.193.584,06</b>			





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## TABELLA H

Legge 145 del 2018 art.1, comma 387

Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023					
Annualità	POLIZIA DISTATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Numero complessivo
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
<b>Totale</b>	<b>1.943</b>	<b>2.135</b>	<b>1.133</b>	<b>939</b>	<b>6.150</b>

  

Ripartizione del fondo di cui al comma 387 della legge di bilancio (3.000.000 dal 2020) (consistenza del fondo : numero complessivo x quota singola Forza di polizia)					
Annualità	POLIZIA DISTATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
fondo per l'anno 2020 (3.000.000 €)	€ 884.090,91	€ 970.454,55	€ 515.909,09	€ 629.545,45	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2021 (3.000.000 €)	€ 1.020.997,38	€ 1.120.734,91	€ 595.800,52	€ 262.467,19	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2022 (3.000.000 €)	€ 1.020.997,38	€ 1.120.734,91	€ 595.800,52	€ 262.467,19	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2023 (3.000.000 €)	€ 1.019.315,19	€ 1.124.670,76	€ 592.625,11	€ 263.388,94	€ 3.000.000,00





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## TABELLA I

Tabella I - ANNO 2021																								
STANZIAMENTO D.L. 162/2019 art 19																								
decorrenza avvio al corso : 01/10/2021																								
TIPOLOGIA	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime	
				base	accessorio (dato medio FES) +	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	20	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 78.700,00	3	€ 78.700,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.860,00	€ 42.070,00	0	€ 0,00	9	€ 631.050,00	12	€ 841.400,00	12	€ 841.400,00	12	€ 841.400,00	9	€ 631.050,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.860,00	€ 43.510,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 217.550,00	12	€ 870.200,00	12	€ 870.200,00	12	€ 870.200,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 78.700,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 709.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 841.400,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 841.400,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 841.400,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 848.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 870.200,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 870.200,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 870.200,00</b>
ARMA	STRAOR.	20	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	3	€ 105.231,85	3	€ 105.231,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.166,09	€ 43.370,29	0	€ 0,00	9	€ 650.554,35	12	€ 867.405,80	12	€ 867.405,80	12	€ 867.405,80	9	€ 650.554,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.166,09	€ 44.814,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 224.071,55	12	€ 896.286,20	12	€ 896.286,20	12	€ 896.286,20
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 105.231,85</b>	<b>12</b>	<b>€ 755.786,20</b>	<b>12</b>	<b>€ 867.405,80</b>	<b>12</b>	<b>€ 867.405,80</b>	<b>12</b>	<b>€ 867.405,80</b>	<b>12</b>	<b>€ 874.625,90</b>	<b>12</b>	<b>€ 896.286,20</b>	<b>12</b>	<b>€ 896.286,20</b>	<b>12</b>	<b>€ 896.286,20</b>
G. D. F.	STRAOR.	20	Allievo Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 102.276,60	3	€ 102.276,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 6.086,48	€ 44.296,48	0	€ 0,00	9	€ 664.447,20	12	€ 885.929,60	12	€ 885.929,60	12	€ 885.929,60	9	€ 664.447,20	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 6.086,48	€ 45.736,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 228.682,40	12	€ 914.729,60	12	€ 914.729,60	12	€ 914.729,60
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 102.276,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 766.723,80</b>	<b>12</b>	<b>€ 885.929,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 885.929,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 885.929,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 893.129,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 914.729,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 914.729,60</b>	<b>12</b>	<b>€ 914.729,60</b>
POL. PEN.	STRAOR.	18	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 70.830,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.178,00	€ 41.388,00	0	€ 0,00	12	€ 744.984,00	12	€ 744.984,00	12	€ 744.984,00	12	€ 744.984,00	9	€ 558.738,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.178,00	€ 42.828,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 192.726,00	12	€ 770.904,00	12	€ 770.904,00	12	€ 770.904,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 70.830,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 744.984,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 744.984,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 744.984,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 744.984,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 751.464,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 770.904,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 770.904,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 770.904,00</b>
<b>Totale unità</b>		<b>78</b>	<b>totale oneri Forze di Polizia</b>			<b>357.038 €</b>	<b>€ 2.977.244,00</b>	<b>€ 3.339.719,40</b>	<b>€ 3.339.719,40</b>	<b>€ 3.339.719,40</b>	<b>€ 3.339.719,40</b>	<b>€ 3.367.819,50</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	<b>€ 3.452.119,80</b>	
<b>STANZIAMENTO D.L. 162/2019 ART 19, COMMA 2</b>							<b>€ 357.038,00</b>	<b>€ 3.320.237,00</b>	<b>€ 3.353.493,00</b>	<b>€ 3.385.727,00</b>	<b>€ 69.031.488,00</b>	<b>€ 95.263.596,00</b>	<b>€ 98.731.350,00</b>	<b>€ 99.204.140,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>	<b>€ 100.684.910,00</b>





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

**TABELLA L**

STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 984-985																										
decorrenza avvio al corso : 01/10/2021																										
TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime				
			base	accessorio (dallo medio FESI)+	TOTALE	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)	onere complessivo (mesi)				
G. D. F.	STRAOR.	600	Allievo Fin.	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 20.455,32	3	€ 3.068.298,00	3	€ 3.068.298,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 6.086,48	€ 44.296,48	0	€ 0,00	9	€ 19.933.416,00	12	€ 26.577.888,00	12	€ 26.577.888,00	12	€ 26.577.888,00	9	€ 19.933.416,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 6.086,48	€ 45.736,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 6.860.472,00	12	€ 27.441.888,00	12	€ 27.441.888,00	12	€ 27.441.888,00	12	€ 27.441.888,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 3.068.298,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 23.001.714,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 26.577.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 26.577.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 26.577.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 26.793.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 27.441.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 27.441.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 27.441.888,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 27.441.888,00</b>
POL. PEN.	STRAOR.	200	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 787.000,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.178,00	€ 41.388,00	0	€ 0,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	9	€ 6.208.200,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.178,00	€ 42.828,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.141.400,00	12	€ 8.565.600,00	12	€ 8.565.600,00	12	€ 8.565.600,00	12	€ 8.565.600,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3</b>	<b>€ 787.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.277.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.277.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.277.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.277.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.349.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.565.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.565.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.565.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.565.600,00</b>
Totale unità		800	totale oneri Forze di Polizia				€ 3.855.298,00		€ 31.279.314,00		€ 34.855.488,00		€ 34.855.488,00		€ 34.855.488,00		€ 35.143.488,00		€ 36.007.488,00		€ 36.007.488,00		€ 36.007.488,00			
STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMA 985								€ 3.855.298,00		€ 32.318.063,00		€ 58.358.288,00		€ 103.346.347,00		€ 151.510.382,00		€ 187.987.418,00		€ 195.007.907,00		€ 196.566.668,00		199.622.337,00 €		
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO								0,00 €		1.038.749,00 €		23.502.800,00 €		68.490.859,00 €		116.654.894,00 €		152.843.930,00 €		159.000.419,00 €		160.559.180,00 €		163.614.849,00 €		





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## TABELLA M

Tabella M - ANNO 2021																										
STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 877- 878																										
decorrenza avvio al corso : 01/10/2021																										
TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime				
			base	accessorio (dalo medio FESI+ straor.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
V.F.	STRAOR.	250	Allievo Vvf	€ 36.685,00	€ 4.249,00	€ 40.934,00	3,000	€ 2.558.412,50	3,000	€ 2.558.375,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
			Vigile del fuoco	€ 38.354,00	€ 4.249,00	€ 42.603,00	0	€ 0,00	9,000	€ 7.988.062,50	12	€ 10.650.750,00	12	€ 10.650.750,00	9	€ 7.988.062,50		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
			Vigile esperto	€ 39.730,00	€ 4.249,00	€ 43.979,00	0	€ 0,00	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.748.687,50	12,00	€ 10.994.750,00	12	€ 10.994.750,00	12	€ 10.994.750,00	12	€ 10.994.750,00	12	€ 10.994.750,00
			<b>Totale oneri</b>				<b>3,000</b>	<b>€ 2.558.412,00</b>	<b>12,000</b>	<b>€ 10.546.437,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.650.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.650.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.736.750,00</b>	<b>12,000</b>	<b>€ 10.994.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.994.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.994.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.994.750,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.994.750,00</b>
<b>Totale unità</b>		<b>250</b>	<b>totale oneri Vigili del Fuoco</b>				<b>2.558.412,00 €</b>		<b>€ 10.546.437,50</b>		<b>€ 10.650.750,00</b>		<b>€ 10.650.750,00</b>		<b>€ 10.736.750,00</b>		<b>€ 10.994.750,00</b>		<b>€ 10.994.750,00</b>		<b>€ 10.994.750,00</b>		<b>€ 10.994.750,00</b>			
<b>STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMA 878</b>								<b>€ 2.558.412,00</b>		<b>€ 13.104.943,00</b>		<b>€ 23.755.767,00</b>		<b>€ 31.848.179,00</b>		<b>€ 32.038.478,00</b>		<b>€ 32.382.499,00</b>		<b>€ 32.726.520,00</b>		<b>€ 32.984.535,00</b>		<b>33.064.890,00 €</b>		
<b>DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO</b>								<b>0,00 €</b>		<b>2.558.505,50 €</b>		<b>13.105.017,00 €</b>		<b>21.197.429,00 €</b>		<b>21.301.728,00 €</b>		<b>21.387.749,00 €</b>		<b>21.731.770,00 €</b>		<b>21.989.785,00 €</b>		<b>22.070.140,00 €</b>		





*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

<b>TABELLA N</b>					
<b>D.L. 162/ 2019 art. 19, comma 1</b>					
<b>quinquennio 2021-2025</b>					
<b>Annualità</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>ARMA CARABINIERI</b>	<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>Numero complessivo</b>
2021	20	20	20	18	78
2022	20	20	20	18	78
2023	260	150	200	60	670
2024	280	322	120	100	822
2025	175	310	88	98	671
<b>Totale</b>	<b>755</b>	<b>822</b>	<b>448</b>	<b>294</b>	<b>2319</b>
<b>Ripartizione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, D.l. 162/2019</b>					
<b>Annualità</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>ARMA CARABINIERI</b>	<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>Consistenza fondo</b>
2021	256.410,26 €	256.410,26 €	256.410,26 €	230.769,23 €	1.000.000,00 €
2022	769.230,77 €	769.230,77 €	769.230,77 €	692.307,69 €	3.000.000,00 €
2023	1.164.179,10 €	671.641,79 €	895.522,39 €	268.656,72 €	3.000.000,00 €
2024	1.021.897,81 €	1.175.182,48 €	437.956,20 €	364.963,50 €	3.000.000,00 €
2025	782.414,31 €	1.385.991,06 €	393.442,62 €	438.152,01 €	3.000.000,00 €





*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

<b>TABELLA 0</b>					
<b>Legge 178/2020 art.1, comma 984</b>					
<b>Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - quinquennio 2021-2025</b>					
<b>Annualità</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>ARMA CARABINIERI</b>	<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>Numero complessivo</b>
2021	0	0	600	200	800
2022	0	0	300	200	500
2023	300	200	150	510	1160
2024	200	250	200	510	1160
2025	100	250	50	515	915
<b>Totale</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>1300</b>	<b>1935</b>	<b>4535</b>
<b>Ripartizione del fondo di cui al comma 986 della legge di bilancio</b>					
<b>Annualità</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>ARMA CARABINIERI</b>	<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>Consistenza fondo</b>
2021	0,00 €	0,00 €	3.087.000,00 €	1.029.000,00 €	4.116.000,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	1.554.480,00 €	1.036.320,00 €	2.590.800,00 €
2023	1.942.313,79 €	1.294.875,86 €	971.156,90 €	3.301.933,45 €	7.510.280,00 €
2024	1.279.798,28 €	1.599.747,84 €	1.279.798,28 €	3.263.485,60 €	7.422.830,00 €
2025	646.543,17 €	1.616.357,92 €	323.271,58 €	3.329.697,32 €	5.915.870,00 €

